



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2017, proposto da:

~~Roberto...~~, ~~Simone...~~, ~~Stefano...~~,
~~...~~, ~~...~~, ~~...~~, ~~...~~ e
~~...~~, rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio
Riommi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato
Daniele Verduchi in Roma, via Ulpiano, n. 29;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge,
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, non costituito in
giudizio;

nei confronti di

Epicoco Elena, Margot Menghini, Daniela Pettirosi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 11554/2016, resa tra le parti e concernente: annullamento del d.m. 495/2016, nella parte in cui non prevede il reinserimento Terza Fascia GAE delle ricorrenti depennate da tali graduatorie;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalle parti appellanti;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato Federico Bergamo, per dichiarata delega dell'avvocato Maurizio Riommi, e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Considerato che, a un primo esame tipico della fase cautelare, l'appello risulta non manifestamente privo di *fumus boni iuris*

(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 3658 e n. 3616 del 2014 e, di recente, ordinanze n. 721, n. 470 e n. 301 del 2017);

Ritenuta, altresì, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, sicché la sentenza appellata va sospesa e, per l'effetto, va disposto l'inserimento degli appellanti in graduatoria con riserva e in via provvisoria;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 534/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo l'inserimento degli appellanti in graduatoria con riserva e in via provvisoria; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017, con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Bernhard Lageder

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO